

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 11 ottobre 2017

Sul disegno di legge:

(2471) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003*, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, prevedendo quattro articoli:

- l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione illustrativa del Governo, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- l'articolo 3 del disegno di legge, al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo, integra la disciplina nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia in tutte le sue manifestazioni, intervenendo sull'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966;

ricordato che:

- il Protocollo, aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006, comporta un'estensione della Convenzione sulla criminalità informatica, al fine di includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di tali reati.

In particolare, il Protocollo prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico: di materiale razzista e xenofobico (articolo 3); di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi atti di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o di altra corte internazionale (articolo 6);

Al Presidente
delle Commissioni riunite 2^a e 3^a
S E D E

ricordato altresì che:

- la legge n. 115 del 2016, sul cosiddetto negazionismo, ha inserito nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come circostanza aggravante del reato di propaganda, istigazione o incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, un comma aggiuntivo, il 3-*bis*, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui il predetto reato, commesso in modo che vi derivi concreto pericolo di diffusione, si fondi *“in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”* come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articolo 6, crimine di genocidio; articolo 7, crimini contro l'umanità; articolo 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1999;

- più di recente, l'articolo 5 della legge europea 2017, approvato ieri dal Senato, interviene sul predetto articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, per ampliare la circostanza aggravante fino a comprendere, oltre ai fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro *“minimizzazione in modo grave”* o la loro apologia. Inoltre, il negazionismo viene ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese;

valutato che il disegno di legge è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo, in cui la Strategia europea per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017, che rappresenta il primo documento politico adottato nel settore del contrasto dei reati di natura informatica, individua, in particolare, come priorità europee, la lotta alla pedo-pornografia infantile *on line* e alle frodi nei pagamenti con carta di credito, nonché la protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. Nel quadro delle predette finalità dalla Strategia, l'Unione europea ha adottato, il 12 agosto 2013, con il forte sostegno dell'Italia, la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005 e punta ad armonizzare a livello di Unione i reati commessi su larga scala e le relative sanzioni,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Roberto Cociancich